

## CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987  
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it  
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI  
DOTT. PAOLO BOZZO  
DOTT. MICHELE MOGGIA  
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro  
RAG. FRANCA BARRECA

A tutti i clienti  
in indirizzo



### [ CIRCOLARE MENSILE ]

[Luglio 2009]

#### LA NUOVA “TREMONTI TER”



(Manovra d'estate Anti-crisi: D.L. 1/7/2009, n. 78 )

Con il decreto legge del 1° luglio scorso, n. 78, il Governo ha emanato la consueta manovra d'estate volta ad introdurre alcune misure anti-crisi. Fra le novità di maggiore interesse si segnala una nuova “Tremonti” che giunge quindi alla sua terza edizione (c.d.

*Tremonti Ter*).

L'art. 5 del decreto prevede, **per i soli titolari di reddito di impresa**, un'esclusione dalla tassazione del **50% del valore** degli **investimenti** in macchinari ed apparecchiature **effettuati nel periodo 1/7/2009 – 30/6/2010**.

Come premesso, sono agevolati i soli titolari di reddito d'impresa con **esclusione**, quindi, dei soggetti titolari di altre tipologie reddituali, tra cui i **lavoratori autonomi**. In pratica, possono usufruire dell'incentivo in parola:

- le imprese individuali;
- le società di persone e soggetti equiparati (Snc, Sas);
- le società di capitali (Spa, Sapa, S.r.l.),

siano essi in contabilità ordinaria ovvero semplificata.

Per i **soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro**, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, (in sintesi, si tratta di quelle imprese che gestiscono o detengono uno stabilimento o un impianto in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose in quanto esplosive, infiammabili, chimiche, cancerogene, ecc), il secondo comma dell'art. 5 del decreto prevede **l'obbligo di essere in regola** con le disposizioni ivi citate finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per

## CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987  
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it  
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI  
DOTT. PAOLO BOZZO  
DOTT. MICHELE MOGGIA  
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro  
RAG. FRANCA BARRECA

l'uomo e per l'ambiente. In pratica, **detti soggetti potranno usufruire della detassazione solo se saranno in grado di documentare l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.**

### **I beni agevolabili**

La norma individua i beni agevolabili in quelli ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007. In particolare si tratta dei beni elencati fra quelli prodotti dalle imprese di “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature”; pertanto solo i macchinari e le apparecchiature ricomprese all’interno della suddetta divisione potranno godere del beneficio agevolativo. Dovrà trattarsi di **beni strumentali**, cioè ammortizzabili, ivi **compresi quelli di costo non superiore 516,46 euro** anche se integralmente spesi nell’esercizio di sostenimento. Come in passato, si ritiene che possano essere agevolabili anche i beni concessi a terzi in comodato d’uso, purché strumentali ed inerenti all’attività del comodante .

La norma tace anche sulle modalità di realizzazione degli investimenti; comunque, *dovrebbero essere agevolabili non solo i beni acquistati a titolo derivativo*, ma anche quelli realizzati in appalto o in economia da parte del soggetto destinatario dell’agevolazione e quelli acquisiti mediante operazioni di locazione finanziaria (leasing).

Rispetto alle precedenti versioni, l’attuale agevolazione non pare essere limitata ai soli acquisti di beni strumentali nuovi. Ora, secondo una interpretazione meramente letterale del primo comma dell’art. 5 in commento, tale restrizione non dovrebbe sussistere. Tuttavia, tenuto conto delle finalità del provvedimento, non è escluso che in sede di conversione del decreto o in sede interpretativa venga introdotta la limitazione dell’agevolazione ai soli beni nuovi; sul punto si auspica, quanto prima, un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle entrate.

Per praticità, di seguito si riporta la lista dei cespiti agevolabili ritraibili dalla divisione 28 della tabella ATECO che include i macchinari e le apparecchiature che formeranno la base di calcolo dell’agevolazione.

### **28.1 MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

- 28.11 motori e turbine (esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli)
- 28.11.1 motori a combustione interna (incluse parti e accessori ed esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- 28.11.11 motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
- 28.11.12 pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili di motori a combustione interna
- 28.11.2 turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
- 28.12 apparecchiature fluidodinamiche
- 28.13 altre pompe e compressori
- 28.14 altri rubinetti e valvole
- 28.14.0 rubinetti e valvole

## CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987  
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it  
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI  
DOTT. PAOLO BOZZO  
DOTT. MICHELE MOGGIA  
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro  
RAG. FRANCA BARRECA

- 28.15 cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
- 28.15.1 organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
- 28.15.2 cuscinetti a sfere

### **28.2 ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

- 28.21 forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
  - 28.21.1 forni, fornaci e bruciatori
  - 28.21.2 sistemi di riscaldamento
    - 28.21.21 caldaie per riscaldamento
    - 28.21.29 altri sistemi per riscaldamento
  - 28.22 macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
    - 28.22.01 ascensori, montacarichi e scale mobili
    - 28.22.02 gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
    - 28.22.03 carriole
    - 28.22.09 altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
  - 28.23 macchine ed attrezzature per ufficio (**esclusi computer e unità periferiche**)
    - 28.23.01 **cartucce toner**
    - 28.23.09 macchine ed altre attrezzature per ufficio (**esclusi computer e periferiche**)
  - 28.24 utensili portatili a motore
  - 28.25 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
    - 28.25.0 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
    - 28.25.00 attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; fabbricazione di condizionatori domestici fissi
  - 28.29 altre macchine di impiego generale nca
    - 28.29.1 bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
    - 28.29.2 macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
    - 28.29.3 macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
    - 28.29.9 macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico nca
      - 28.29.91 apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
      - 28.29.92 macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
      - 28.29.93 livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
      - 28.29.99 altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca

### **28.3 MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA**

- 28.30 macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
  - 28.30.1 trattori agricoli
  - 28.30.9 altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia

### **28.4 MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI**

- 28.41 macchine utensili per la formatura dei metalli
  - 28.41.0 macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)

## CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987  
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it  
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI  
DOTT. PAOLO BOZZO  
DOTT. MICHELE MOGGIA  
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro  
RAG. FRANCA BARRECA

- 28.49 altre macchine utensili
- 28.49.0 altre macchine utensili (incluse parti e accessori)
- 28.49.01 macchine per la galvanostegia
- 28.49.09 altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca

### 28.9 MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI

- 28.91 macchine per la metallurgia
- 28.91.0 macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
- 28.92 macchine da miniera, cava e cantiere
- 28.92.0 macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
- 28.92.01 macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
- 28.92.09 altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
- 28.93 macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
- 28.93.0 macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
- 28.94 macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)
- 28.94.1 macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
- 28.94.2 macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
- 28.94.3 apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
- 28.95 macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 28.99 macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
- 28.99.1 macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
- 28.99.2 robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
- 28.99.3 apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
- 28.99.9 macchine per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)
- 28.99.91 apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
- 28.99.92 giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
- 28.99.93 apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
- 28.99.99 altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

### Meccanismo di calcolo

L'agevolazione consiste in una **variazione in diminuzione** del reddito pari al 50% del valore degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta. Attenzione però!! La predetta variazione (salvo modifiche da apportare in sede di conversione in legge del decreto) "**vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010**". In altre parole, la detassazione è applicabile – per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l'anno solare – a partire dal periodo d'imposta 2010, quindi, in sede di Unico 2011. Laddove l'impresa sia in perdita non viene meno l'agevolazione, posto che la stessa impresa potrà portare a nuovo la maggiore perdita determinata dalla variazione in diminuzione, secondo le regole ordinarie.

## CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987  
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it  
www.studiocampibozzoivaldi.it

DOTT. GIUSEPPE IVALDI  
DOTT. PAOLO BOZZO  
DOTT. MICHELE MOGGIA  
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro  
RAG. FRANCA BARRECA

### Revoca dell'agevolazione

La norma prevede un vincolo temporale alla cessione dei beni che hanno formato oggetto di investimento. Infatti, viene prevista la **revoca dell'incentivo fiscale** qualora l'imprenditore ceda a terzi o destini i beni oggetto di investimento ad attività estranee all'esercizio d'impresa, prima del secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'acquisto. In pratica, gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 dovranno essere mantenuti nel patrimonio dell'impresa rispettivamente fino al 31/12/2011 o al 31/12/2012.

**IL DECRETO LEGGE E' GIA' IN VIGORE ED OPERATIVO CON LE REGOLE SOPRA ENUNCIATE, MA SARA' SICURAMENTE SOGGETTO A MODICHE DURANTE L'ITER PARLMENTARE DELLA CONVERSIONE IN LEGGE.**

## LE ALTRE NOVITA' PER LE IMPRESE DEL DECRETO ANTI-CRISI

(Manovra d'estate Anti-crisi: D.L. 1/7/2009, n. 78 )

### Limite di compensazione dei crediti IVA (art. 10)

Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali sarà reso più rigoroso e verrà sostanzialmente riorganizzato; è questo quanto prescrive l'art. 10 del decreto anti-crisi.

Innanzitutto è bene precisare che **le nuove disposizioni riguardano solo i crediti IVA.**

Con una integrazione all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, viene stabilito che "**La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione [annuale] o dell'istanza [trimestrale] da cui il credito emerge**" e non più, come avveniva in passato, già a decorrere dal primo giorno del periodo successivo.

In pratica per la **compensazione** dei crediti IVA si dovranno osservare **due diverse tempistiche:**

- a) i crediti per IVA **non superiori a 10.000 euro**, su base **annua**, potranno essere compensati (come in passato) a partire dal **primo giorno successivo** a quello di maturazione e senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale;
- b) i crediti per IVA annuale o infrannuale di **importo superiore a 10.000 euro annui** potranno essere compensati "solo" a partire dal giorno **sedici del mese successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione [annuale] o dell'istanza [trimestrale].**

Qualora il contribuente intenda utilizzare in compensazione i crediti IVA di importo superiore a

## CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987  
e-mail: cbi@studiocampibozzoivaldi.it  
www.studiocampibozzoivaldi.it


DOTT. GIUSEPPE IVALDI  
DOTT. PAOLO BOZZO  
DOTT. MICHELE MOGGIA  
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro  
RAG. FRANCA BARRECA

10.000,00 euro, il decreto prescrive che la dichiarazione annuale rechi, alternativamente:

- **l'opposizione del visto di conformità** da parte di un professionista iscritto all'Albo:
  - dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  - dei consulenti del lavoro;
- ovvero la **sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile** (es. collegio sindacale).

Inoltre, i soggetti che intendono effettuare la compensazione, nel modello F24 del credito IVA per importi superiori a 10.000,00 euro annui, devono **utilizzare esclusivamente i servizi telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Per consentire un più rapido accesso alle compensazioni ed evitare eccessivi pregiudizi finanziari, è stata data la possibilità di presentare la dichiarazione IVA annuale in forma autonoma anziché nell'ambito di UNICO. In questo caso, il contribuente che presenti la dichiarazione annuale entro il  mese di febbraio sarà esonerato dall'obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA.

Con comunicato stampa del 2 luglio scorso, l'Agenzia delle Entrate, ha precisato che **le nuove disposizioni** sulle compensazioni dei crediti IVA **hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010**. Pertanto, le novità sulle compensazioni IVA non interesseranno i versamenti in scadenza nel secondo semestre 2009. Il suddetto termine di decorrenza vale anche per gli importi derivanti dalle istanze di rimborso IVA trimestrali.

**IL DECRETO LEGGE E' GIA' IN VIGORE, CON LE REGOLE SOPRA ENUNCIATE, MA SARA' SICURAMENTE SOGGETTO A MODICHE DURANTE L'ITER PARLAMENTARE DELLA CONVERSIONE IN LEGGE.**

## CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

**(Consiglio Nazionale del Notariato – Studio n. 334 del 16/6/2009)**

Con un recente studio, il Consiglio Nazionale del Notariato, ha precisato che, ferma restando la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), **a partire dal 1° luglio 2009** tutti gli immobili devono comunque essere dotati dell'attestato di certificazione energetica (ACE). Fino a quando non entreranno in vigore le Linee guida nazionali, l'ACE sarà sostituito da un documento redatto e asseverato da un professionista abilitato nel quale indicare i fabbisogni di energia (e, quindi, la relativa classe di appartenenza) dell'edificio o dell'unità abitativa.

## CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

Via Domenico Fiasella 1/3 - 16121 Genova  
Tel. e fax 010.586.307 – 010.562.505 – 010.562.987  
e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)  
[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

DOTT. GIUSEPPE IVALDI  
DOTT. PAOLO BOZZO  
DOTT. MICHELE MOGGIA  
DOTT. GIOVANNI BOZZO

Consulente del lavoro  
RAG. FRANCA BARRECA

Il notaio, in occasione dei trasferimenti immobiliari dovrà informare le parti circa gli obblighi di dotazione dell'attestato degli edifici compravenduti e sollecitarle a regolamentare il rapporto, non necessariamente in sede di atto notarile.

L'obbligo di dotazione dell'attestato riguarda:

- **il costruttore** per gli edifici nuovi o sensibilmente ristrutturati,
- mentre per tutti gli altri edifici l'adempimento è a carico del **venditore**.

E' data facoltà alle parti convenire di spostare tale onere in capo all'acquirente.

Da ultimo, si segnala che il costruttore che non consegni al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro.

## ISTAT: INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI MAGGIO 2009

(Istat – comunicato del 16/06/2009)

L'Istituto Nazionale di Statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di maggio 2009, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della Legge n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della Legge n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 135,1. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari **al +0,7%**.

## STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

*Documento chiuso in redazione in data 07/07/2009*

*Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa*

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

La riproduzione, in tutto o in parte, nonché ogni altra forma di diffusione della presente circolare, è consentita purché accompagnata dall'indicazione della società produttrice.